

RG N.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

Oggi all'udienza del 21/09/2022 ad ore 11:30, innanzi al Giudice Maurizio Atzori, in relazione al procedimento di reclamo *ex art. 591-ter c.p.c.* sono comparsi:

per parte reclamante] l'avv. []
nonché la signora] personalmente e la [] procuratrice speciale della
signora [] per l'asta tenutasi davanti al Notaio delegato;

per parte convenuta] S.r.l., l'avv. [] in sostituzione dell'avv. [] ;

è presente anche il Notaio delegato nella persona della] i.

L'Avv. [] ribadisce tutte le ragioni già esposte nel ricorso.

L'Avv. [] si riporta alla memoria di costituzione.

Il Notaio fa rilevare che il verbale non è stato scannerizzato in maniera corretta ma l'originale è completo in ogni sua parte.

IL GIUDICE DESIGNATO

Il Giudice sentite le parti osserva quanto segue:
quanto alla mancanza nel fascicolo storico dell'offerta di [], come dimostra l'art. 571 ultimo comma che prevede il deposito delle offerte in busta chiusa da parte, peraltro, anche di soggetto terzo che firma la busta, la segretezza dell'offerta è presupposto per la regolarità dell'asta, in quanto è evidente che se un offerente sapesse o potesse sapere se vi sono o meno altre offerte rispetto alla propria realizzerebbe evidentemente il presupposto di una turbativa d'asta, in quanto avuto conoscenza, ad esempio, che non ci sono altre offerte, potrebbe offrire il minimo possibile, nella consapevolezza che non avrebbe alcun concorrente.

Quanto al verbale d'asta, l'originale contiene tutte le indicazioni di cui al provvedimento di delega con riferimento all'apertura delle buste, alla verifica delle offerte e ai successivi rilanci nonché all'aggiudicazione alla stessa odierna ricorrente.

Quanto al limite di offerta nella procura dell'Avv. [], è evidente che si tratti di una facoltà e non di un obbligo attenendo ai rapporti tra mandante e mandatario e nel caso di specie, peraltro quanto allo stesso problema, ma riferito alla procuratrice della Sig.ra [], in questo caso non si tratta di vendita per persona da nominare e quindi la circostanza che la procuratrice non sia un avvocato, nonché la circostanza che la procura della Sig.ra [] non contenesse un limite di offerta, è del tutto irrilevante.

Quanto al tema della turbativa d'asta, se è vero che la stessa può realizzarsi anche attraverso offerte a rialzo, l'affermazione appare allo stato priva di qualsiasi supporto probatorio tanto da sfiorare i profili di diffamazione e calunnia per le quali si riserva di inviare gli atti alla Procura della Repubblica.

Appare evidente che l'appartenenza dell'offerente al rialzo allo stesso gruppo cui appartiene il creditore è circostanza priva di significato posto che la norma di riferimento (art. 571, c.1, c.p.c.) afferma che legittimati all'offerta siano chiunque "ad eccezione del debitore e dei suoi eredi".

L'asta si è svolta in maniera del tutto regolare e la Sig.ra [redacted] avrebbe potuto fermarsi molto prima con le proprie offerte se avesse voluto rinunciare al meccanismo incrementale tipico delle stesse, così realizzando l'interesse oggi indicato peraltro del tutto in contraddizione con la partecipazione con 44 rilanci, emerso in corso d'asta.

Va peraltro sottolineato che il meccanismo incrementale delle offerte non realizza soltanto l'interesse dei creditori, che è l'obiettivo tipico di una procedura esecutiva, ma anche l'interesse del debitore alla massimizzazione del realizzo in quanto così lo stesso si libera di una parte rilevante o comunque maggiore del proprio debito.

Tutto ciò premesso

PQM

rigetta il reclamo ex art. 591-ter c.p.c.;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 3.000,00 Euro oltre Iva e CP come per legge;

dispone che la procedura prosegua con le attività, quali versamento del saldo prezzo nel termine e decreto di trasferimento;

dispone che la cancelleria trasmetta gli atti alla Procura della Repubblica per le sue eventuali valutazioni.

Bologna, 21.09.2022

Il Giudice designato
Dott. Maurizio Atzori

